

**FIGC****COMUNICATO STAMPA****Roma, 17 febbraio 2014****CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE****V^a SEZIONE****Doping – C. Tesseramenti – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori****RIUNIONE LUNEDÌ 17 FEBBRAIO 2014****1. Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. INAMMISSIBILE
POLISPORTIVA MACCARESE GIADA S.R.L.**

avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto contro il sig. Nastasi Giuseppe (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D del 3.10.2013)

**2. Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. INAMMISSIBILE
POLISPORTIVA MACCARESE GIADA S.R.L.**

avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto contro il sig. Cunzi Pasquale (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D del 3.10.2013)

3. Ricorso A.S.D. BAGNOLI CALCIO 1967 RESPINTO

avverso decisione in ordine alla decorrenza del tesseramento del calc. Zampieri Fabio in proprio favore, seguito richiesta di giudizio del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Veneto (Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 22.11.2013)

4. Ricorso A.S.D. SANVITESE RESPINTO

avverso il mancato riconoscimento del diritto al “premio alla carriera” ex art. 99 bis N.O.I.F. relativo al calciatore Nadarevic Enis (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 4/D del 10.9.2012)

**5. Ricorso Sig. MARTORELLI GIOCONDO, PARZIALMENTE ACCOLTO e, per
Agente di Calciatori iscritto nell’Elenco della F.I.G.C. l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda
F.I.G.C. a € 5.000,00.**

avverso la sanzione della ammenda di € 10.000,00 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 19, comma 2,



del Regolamento Agenti dei calciatori vigente, nonché all'art. 93, comma 1 delle N.O.I.F. - nota n. 1353/1311 pf11-12SP/blr del 30.9.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013)

6. Ricorso BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 20.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per la condotta ascritta al proprio Legale Rappresentante;
- ammenda di € 20.000,00 al sig. Porcedda Sergio, Rappresentante legale della società Bologna F.C., inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 20, comma 2 e 9, ed in relazione all'art. 22, comma 4, Regolamento Elenco Agenti dei Calciatori, nonché della violazione dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F. - nota n. 1353/1311 pf11-12SP/blr del 30.9.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto:

- riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla società a € 15.000,00;
- riduce la sanzione dell'ammenda inflitta al signor Porcedda Sergio a € 15.000,00.

7. Ricorso Sig. PEDERZOLI MAURO, all'epoca dei fatti, Direttore sportivo con poteri di rappresentanza della Società Novara Calcio S.p.A.

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 3;
- ammenda di € 10.000,00 inflitta al reclamante, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 10, comma 1, C.G.S., anche in relazione con l'art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti attualmente in vigore; con l'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti attualmente in vigore, nonché con l'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F. - nota n. 1353/1311 pf11-12SP/blr del 30.9.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 7.000,00. Conferma nel resto.

8. Ricorso Sig. CARPEGGIANI BRUNO (Agente di calciatori)

avverso la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 1 REAC in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010 - nota n. 1353/1311pf 11-

RESPINTO

12/SP/blp del 30.9.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013)

9. Ricorso Sig. CARPEGGIANI AUGUSTO (Agente di calciatori)

avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 1 REAC in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010 - nota n. 1353/1311pf 11-12/SP/blp del 30.9.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 5.000,00.

